

**DCO 100/2019/R/EEL**  
**Sistemi di Smart Metering di seconda  
generazione per la misura di energia  
elettrica in bassa tensione**

**OSSERVAZIONI E PROPOSTE ANIGAS**

*Milano, 16 maggio 2019*

## Premessa

Anigas presenta le proprie osservazioni al DCO 100/2019/R/EEL (di seguito DCO) con cui l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito Autorità) ha illustrato le proprie proposte in merito all'aggiornamento delle modalità di riconoscimento di costi relativi a sistemi di smart metering di seconda generazione (2G) per la misura di energia elettrica in bassa tensione per il periodo 2020 - 2022, **con particolare riferimento agli orientamenti prospettati in applicazione del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 93/2017 in materia di verifiche metrologiche e possibili deroghe alle tempistiche previste.**

## OSSERVAZIONI E PROPOSTE ANIGAS

In termini generali, Anigas condivide la possibilità prospettata dal DCO di prevedere deroghe alle tempistiche di prima verifica periodica dei misuratori *“in funzione di eventuali piani di miglioramento dei servizi di misura con sostituzione degli strumenti di misura esistenti e per coordinare i conseguenti adempimenti, evitare oneri sproporzionati per gli operatori e riflessi negativi sui livelli dei prezzi”* di cui all'articolo 18.7 del DM 93/2017 (Decreto) e **si evidenzia l'opportunità di estendere tale previsione anche ai misuratori gas.**

Ciò in quanto, come rappresentato da Anigas nell'incontro con la Direzione Infrastrutture Energia e Unbundling del 30 maggio 2018, il Decreto comporta degli impatti sia economici che organizzativi in quanto per alcune tipologie e calibri di contatore non è possibile procedere tecnicamente alla revisione *in loco* dello strumento di misura da parte degli Organismi di Ispezione, ma è necessario:

- rimuovere l'apparato di misura da verificare;
- installare un nuovo apparato di misura in sostituzione di quello rimosso;
- inviare l'apparato da verificare al laboratorio accreditato per la verifica;
- ritirare l'apparato dal laboratorio;
- gestire in magazzino il misuratore verificato sopportandone i relativi oneri operativi.

Inoltre, l'operazione di rimozione-verifica-reinstallazione, per effetto delle nuove disposizioni di cui al Decreto, genera una dismissione contabile con minusvalenza nella località in cui il contatore viene rimosso per la verifica, oltre alla necessità di riclassificare il bene una volta che il contatore, a seguito della verifica, viene reinstallato altrove (anche in un'altra località).

A fini tariffari, per contro, si determinerebbe una dismissione anticipata rispetto alla fine della vita utile del cespite con conseguente perdita dei ricavi attesi (remunerazione e ammortamento) nella località in cui il contatore viene rimosso. Questo secondo la regolazione tariffaria che al momento non ammette “riclassifiche” da una località ad un'altra. Allo stato attuale, pertanto, in caso di reinstallazione di

un contatore precedentemente verificato su un altro PdR il bene verrebbe ad essere iscritto come nuovo investimento con vita utile che riparte da zero.

In questo contesto, l'introduzione di deroghe temporali all'esecuzione delle verifiche, in base alla prerogativa prevista dal Decreto di cui più sopra, potrebbe consentire in una prima fase di evitare la revisione dei contatori che sono prossimi all'esaurimento della propria vita utile e procedere invece alla sostituzione in deroga degli stessi ad ammortamento completato.

Sarebbe pertanto opportuno conoscere quanto prima le intenzioni dell'Autorità circa l'introduzione di eventuali deroghe nei termini di cui sopra anche nel settore del gas, al fine di consentire alle aziende di organizzarsi in tempo utile per le attività di verifica.

A tale proposito, considerato che l'insieme di contatori tradizionali che dovranno essere sottoposti a verifica metrologica, ai sensi del Decreto, nel biennio 2019-2020 potrebbe ammontare ad alcune decine di migliaia di apparati di questa tipologia a livello di sistema nazionale e considerate le conseguenti difficoltà di approvvigionare – in un tempo relativamente contenuto – un numero così rilevante di contatori della specifica tipologia per la sostituzione dei corrispondenti contatori soggetti a verifica, **si riterrebbe opportuno ampliare di almeno 2 anni il periodo previsto dalle disposizioni transitorie di cui all'art.18, comma 7 dello Decreto per il recupero dei contatori che in precedenza non erano soggetti a verifica periodica.**

In aggiunta, al fine di poter compiutamente gestire le criticità contabili-tariffarie descritte risulta fondamentale **la definizione da parte dell'Autorità di nuove tipologie di cespiti tariffari relativi ai contatori che sono stati oggetto di verifica metrologica** ("contatori verificati" o "revisionati"). I cespiti verificati dovrebbero:

- essere caricati/scaricati a/da Magazzino con un valore coerente con il valore residuo dei cespiti dismessi e verificati al fine di poter essere iscritti di nuovo, anche in un'altra località;
- avere una vita utile tariffaria da definire alla luce degli intervalli di verifica previsti dalla normativa, oppure una vita utile tariffaria dimezzata rispetto al cespite originario (contatore tradizionale o elettronico).